

### La Provincia di Viterbo,

espressione della Comunità territoriale, riconosce e promuove, nell'ambito del suo programma istituzionale, l'importanza della diffusione di strumenti utili alla **prevenzione primaria e secondaria** per giungere alla riduzione del disagio sociale e del crimine.

La Provincia, attraverso l'Ufficio di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale, intende dare risposte concrete al bisogno di sicurezza della collettività e contribuire all'innalzamento degli standard di coesione sociale.

La persona diventa il centro delle politiche sociali finalizzate a valorizzare il patto di cittadinanza e la stabilità relazionale all'interno dei continui processi di trasformazione sociale.

In tale direzione l'**Assessorato alle Politiche Sociali** della Provincia di Viterbo, ha sostenuto l'apertura dell'**Ufficio di Giustizia Riparativa e di Mediazione penale e sociale** che opera in rete con gli altri servizi e realtà del territorio viterbese.



### DOVE SIAMO

PROVINCIA DI VITERBO  
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI  
P.zza Luigi Concetti, 3 VITERBO  
Telefono: 0761.313780  
e.mail: [giustiziariparativa@provincia.vt.it](mailto:giustiziariparativa@provincia.vt.it)

### COME SI ACCEDE

L'Ufficio è pubblico e gratuito.

Ogni persona può accedere:

- autonomamente;
- su indicazione di soggetti privati (parrocchie, associazioni di volontariato, privato sociale);
- su invio delle Istituzioni presenti sul territorio (Servizio sociale, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Amministrazione penitenziaria).

L'Ufficio è aperto i giorni di:

- martedì: ore 15.00/18.00
- mercoledì: ore 11.00/14.00 e 15.00/18.00
- venerdì: ore 10.00/13.00

o previo appuntamento telefonico.

*Si ringrazia lo scultore Gianni Manni per la gentile concessione delle immagini*



REGIONE LAZIO



PROVINCIA DI VITERBO

## UFFICIO di GIUSTIZIA RIPARATIVA MEDIAZIONE PENALE e SOCIALE



PROVINCIA DI VITERBO  
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI  
P.zza Luigi Concetti, 3 VITERBO  
Telefono: 0761.313780  
e.mail: [giustiziariparativa@provincia.vt.it](mailto:giustiziariparativa@provincia.vt.it)

**L'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e Sociale** opera in una dimensione di intervento integrato di rete con tutti i servizi e le Istituzioni del territorio, si rivolge a chiunque viva un'esperienza di conflitto e di tensione sociale in ambiente urbano, parentale, scolastico, di vicinato o in ambito penale (victim support), offrendo uno spazio di parola e di ascolto confidenziale e protetto.

L'Ufficio propone attività di mediazione sociale e sviluppa programmi di giustizia riparativa e mediazione penale, secondo un modello di mediazione umanistica, cui le parti possono liberamente aderire.

#### **LA MEDIAZIONE**

La mediazione è un processo informale libero e volontario in cui le parti, guidate da un'équipe di mediatori, hanno la possibilità di incontrarsi, di discutere del conflitto, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, di progettare modalità di comportamento futuro assumendo, eventualmente, anche impegni volontari di riparazione - simbolica o materiale - del danno causato.

La mediazione può essere proposta e utilizzata in ambito:

##### **sociale**

- conflitti di vicinato, intergenerazionali, fra gruppi giovanili, dissidi fra soggetti provenienti da aree geografiche e culture diverse
- conflitti scolastici
- conflitti familiari

##### **penale**

#### **LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PENALE**

La giustizia riparativa ricomprende qualsiasi procedimento che permetta alla vittima e al reo, laddove risulti appropriato, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo.

Si tratta di un modello di giustizia che coinvolge, nella ricerca di soluzioni alle conseguenze del conflitto generato dal fatto delittuoso, oltre al reo anche la vittima e la comunità, al fine di promuovere la riparazione del danno, la ricomposizione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Tra i diversi programmi di giustizia riparativa adottati in Europa, la mediazione penale (Victim-Offender Mediation) è quello che presume un intervento diretto, personale e consensuale sia del reo che della vittima, e meglio consente alle parti di svolgere il percorso di riconoscimento reciproco e di "ricostruire" la relazione rotta dal reato.

Dalla mediazione scaturisce spesso anche un programma volontario di riparazione.



#### **ASPETTI DEONTOLOGICI E DI GARANZIA**


Ogni attività posta in essere dall'Ufficio è caratterizzata in particolare da:

- Rispetto della confidenzialità e conseguente riservatezza di tutte le informazioni che verranno fornite nei colloqui individuali o negli incontri di mediazione
- Rispetto della libertà ad accedere e a fruire del servizio di accoglienza e degli interventi di giustizia riparativa e mediazione penale o sociale che verranno eventualmente proposti
- Rispetto della libertà delle parti a revocare il consenso ai programmi proposti in qualsiasi momento

#### **CHI SIAMO**

La Provincia si avvale, per realizzare le attività dell'Ufficio, di un'équipe di mediatori adeguatamente formati dalla Regione Lazio, alla gestione di conflitti sociali e penali, secondo il modello di mediazione umanistica.

L'equipe così formata garantisce nel complesso competenze multidisciplinari in ambito sociologico, antropologico, pedagogico, giuridico e in mediazione linguistico culturale.





**Provincia di Viterbo**  
Assessorato Politiche Sociali



**Ministero della Giustizia**  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale del Lazio

## ***Dichiarazione di intenti per l'istituzione di un Ufficio di Giustizia Riparativa e mediazione penale e sociale***

***Vista la “Dichiarazione di Vienna” sul crimine e la giustizia in vista delle sfide del XXI secolo, adottata nel corso del “X Congresso mondiale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti” (15.04.2000), con la quale si è dato avvio all’elaborazione di una serie di principi internazionali in tema di giustizia riparativa, poi sfociati nella Raccomandazione 12/2002 (cfr. infra) e in base alla quale, inoltre, si è deciso di “introdurre piani d’azione a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato, fra cui percorsi di mediazione e giustizia riparativa” (§ 27) nonché di “incoraggiare lo sviluppo di politiche, procedimenti e programmi di giustizia riparativa, rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei colpevoli, delle comunità e di tutte le altre parti” (§ 28);***

***Vista la Risoluzione n. 15/2002 recante i “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale”, adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24.07.2002, nella quale si incoraggiano gli stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa in ambito penale, fornendosi “reciproca assistenza nello sviluppare e implementare” tali programmi, nonché nell’avviare ricerche, valutazioni, scambi di esperienze; nella quale inoltre le Nazioni Unite si impegnano a “dare la più ampia diffusione ai principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale tra gli Stati membri”, gli organismi internazionali e “altre organizzazioni internazionali, locali e non governative”;***

***Vista la Raccomandazione (99)19 concernente la mediazione in ambito penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15.09.1999, la quale raccomanda l’adozione di percorsi di mediazione reo-vittima in ogni stato e grado del procedimento penale (§ II.4) in conformità ai principi generali indicati nella Raccomandazione stessa al fine, fra l’altro, di consentire “una partecipazione personale attiva ... della vittima, dell’autore del reato e di tutti quelli che sono coinvolti in qualità di parti, così come di coinvolgere la comunità” e parimenti di offrire agli autori di reato occasioni per “rafforzare il loro senso di responsabilità” in modo da “facilitare il reinserimento sociale e la rieducazione”;***

***Vista la Raccomandazione (2006)8 sull’assistenza alle vittime di reato adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 14.06.2006 nella quale, fra l’altro, si invitano gli Stati membri ad “assicurare il riconoscimento effettivo di, e il rispetto per, i diritti delle vittime... e a riconoscere gli effetti negativi del reato nei confronti delle vittime” (§ 2.), fornendo alle persone offese assistenza, protezione e sostegno; nella quale, inoltre, si raccomanda di “prendere in considerazione di potenziali benefici della mediazione riguardo alle vittime” (§ 13.);***

***Vista la Decisione Quadro 2001/220/GAI sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea del 15.3.2001 con la quale viene adottata una regolamentazione quadro – cui gli Stati membri dell’Unione sono chiamati progressivamente ad adeguarsi – relativa all’assistenza, alla protezione e ai diritti delle vittime, nonché agli standard generali di tutela offerti anche grazie ad appositi servizi, ivi compresi quelli di mediazione (art. 10);***

***Vista la Risoluzione n. 2 della 26° Conferenza dei Ministri della Giustizia Europei (Helsinki 7-8 aprile 2005) nella quale il Comitato dei Ministri è stato invitato a sostenere e sviluppare programmi di***

*cooperazione per la promozione di una diffusa applicazione della giustizia riparativa nei rispettivi sistemi di giustizia penale;*

*Vista la **Convenzione di New York sui diritti dei bambini** (L. 176/1991) in cui, in particolare, gli Stati membri si impegnano ad adottare “ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo **vittima**” (art. 39) ed inoltre riconoscono a ogni bambino “colpevole di reato il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali... e che tenga conto... della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima” (art. 40 co. 1), sforzandosi fra l’altro di “adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie... nel rispetto dei diritti dell’uomo e della garanzie fondamentali”;*

*Viste le “**Regole minime di Pechino**” concernenti **l’Amministrazione della giustizia minorile** adottate dall’Assemblea generale delle **Nazioni Unite** il **29.11.1985** in cui, nell’elaborare degli standard internazionali minimi riguardo ai minori sottoposti a procedimento e/o a misure penali, si raccomanda l’introduzione di strumenti di diversione che coinvolgano anche la comunità in modo da evitare il processo penale e il ricorso a strumenti afflittivi (regola 11);*

*Vista la **Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei bambini (1996)** promossa dal Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia con L. 77/2003 in cui si prevede il ricorso alla mediazione (nei suoi vari ambiti e forme) e ad altri procedimenti non giudiziali di risoluzione delle controversie ogni qualvolta sono coinvolti i minorenni “in modo da prevenire o risolvere le controversie, evitando il ricorso a procedimenti davanti all’autorità giudiziaria che possano danneggiare i fanciulli” (art. 13);*

*Vista la **Raccomandazione (2003)20** concernente “**nuovi modi di affrontare la delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile**” adottata dal Comitato dei Ministri del **Consiglio d’Europa** il **24.09.2003**, in cui si raccomanda, fra l’altro, di affrontare la delinquenza giovanile anche grave, coinvolgendo – quando è possibile e appropriato – i giovani colpevoli in percorsi di “mediazione, restoration e riparazione” alle vittime” (§ 8);*

*Visto il **D.P.R. 448/1988**, recante le disposizioni sul procedimento penale a carico di imputati minorenni, nell’ambito del quale le istituzioni e la giurisprudenza minorile sostenute dalla più autorevole dottrina giuridica hanno progressivamente riconosciuto e individuato alcuni spazi normativi ( artt. 9, 27 e 28) ove la mediazione, in qualità di attività a latere del procedimento, può essere attivata in una posizione parallela e contemporanea, ma conforme alla ratio e agli scopi educativi del processo penale minorile;*

*Visto il **D. Lg.vo n. 274/2000** relativo alla competenza penale del giudice di pace il quale instaura un processo penale improntato al principio conciliativo (art. 2) e aperto altresì a valorizzare profili e attività riparative, e in cui fra l’altro è prevista espressamente la possibilità per il giudice di ricorrere a “Centri pubblici o privati di mediazione” presenti sul territorio, con particolare riferimento ai reati procedibili a querela di parte;*

*Vista la **L.354/75 e succ. modifiche** recante **l’ordinamento penitenziario** e le disposizioni sulle misure alternative alla detenzione e, in generale, sull’esecuzione penale ‘esterna’, ed in particolare visto l’art. 47 c. 7° sull’affidamento in prova al Servizio Sociale, nonché il **D.P.R. 230/2000 art. 27** nuovo regolamento d’esecuzione dell’ordinamento penitenziario, in cui è prevista la possibilità di attivare processi di riparazione nei confronti della vittima nel corso dell’esecuzione della pena;*

*Visto il **D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’art. 4, commi 4 e 5, in cui si prevede che la Legge regionale indichi i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, prevedendo strumenti e procedure di raccordo e concertazione anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali;*

*Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 696 del 24/10/2006 concernente la sperimentazione di un progetto relativo all'istituzione di un Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia Riparativa presso la Provincia di Viterbo;*

*Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 22/3/2006 con la quale si istituisce un Comitato Tecnico Scientifico al fine di avviare una attività di rilevazione e di monitoraggio qualitativo nell'ambito del progetto sperimentale relativo alla definizione di un modello di Ufficio di Mediazione Sociale e di Giustizia Riparativa presso la Provincia di Viterbo;*

*Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0044 dell' 1/2/2007 con il quale vengono nominati i membri del suddetto Comitato Tecnico Scientifico;*

*Visto che il percorso formativo realizzato dalla Regione Lazio è stato positivamente concluso da un gruppo di operatori, selezionati a seguito di bando pubblico sul territorio, secondo i criteri dettati dal Consiglio d'Europa, e che al termine del percorso hanno acquisito adeguata competenza nella gestione dei conflitti ed hanno ricevuto un attestato di frequenza al corso di formazione di 270 ore dalla Regione medesima;*

*Visto il documento elaborato dal Comitato Tecnico scientifico di cui sopra(all. 1), inviato dal Presidente del medesimo organo in data 20 novembre 2009 all'Assessorato regionale alle Politiche sociali e delle sicurezze della Regione Lazio, che contiene il piano di fattibilità con riferimento agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici dell'istituendo Ufficio di mediazione sociale e giustizia riparativa;*

*Vista l'assegnazione vincolata della Regione Lazio alla Provincia di Viterbo di un finanziamento adeguato alla sperimentazione della fase operativa di detto Ufficio secondo le indicazioni contenute nel suddetto documento, come da DGR 29.2.2009 N.135, Lettera E), punto 5. Sperimentazione di un modello di ufficio di mediazione sociale e di giustizia ripartiva presso la Provincia di Viterbo, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 22 . 3. 2006, n.127-Spesa Euro 100.000,00 – Cap. H41106 – Es. fn. 2010;*

*Vista l'importanza per l'Amministrazione Penitenziaria (Provveditorato regionale del Lazio) di interfacciarsi con l' Ufficio di Giustizia Riparativa e mediazione penale e sociale in ordine alla prospettiva riparativa, obiettivo che vede gli operatori penitenziari impegnati nel compito di sostenere i soggetti in esecuzione di pena intramuraria o in misura alternativa, come previsto dagli artt. 27 e 118 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, in una riflessione sui reati commessi e il danno provocato nelle vittime e nella stessa comunità di appartenenza;*

*Vista l'importanza dell'implementazione di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale per i detenuti e i soggetti in misura alternativa che abbiano compiutamente concluso un percorso trattamentale e di responsabilizzazione, secondo le indicazioni fornite dall'osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale istituito dal Capo Dipartimento con Ods n1003 del 21 gennaio 2009 e i rilevanti risultati raggiunti nei percorsi di riparazione già seguiti sul territorio nazionale;*

*tra*

*la Provincia di Viterbo*

*e*

*il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Lazio*

*si conviene di definire quanto segue*

La Provincia di Viterbo – settore Politiche Sociali, con l'istituzione sperimentale di un Ufficio di mediazione sociale e giustizia riparativa con sede in Viterbo intende ricercare soluzioni sia alla micronflittualità che ai conflitti di maggiore complessità che vengono a verificarsi in ambito scolastico, urbano, parentale e di vicinato sia, quale forma di prevenzione secondaria, ai problemi ingenerati dai reati con particolare riferimento ai diritti delle vittime ed alla possibilità di

intraprendere percorsi di mediazione reo-vittima e in ordine a tali obiettivi intende definire accordi con le Istituzioni presenti sul territorio;

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Lazio dichiara il proprio interesse per detta iniziativa innovativa che permette ai suoi Uffici periferici di avere una valida interfaccia nell'ufficio sperimentale e nei suoi mediatori per i percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale per i soggetti in esecuzione di pena che abbiano maturato un senso di responsabilità e una consapevolezza del danno arrecato alle vittime del proprio reato, ai familiari delle stesse e alla Comunità, quale vittima essa stessa dei reati commessi dai soggetti condannati.

Per le procedure di invio al predetto Ufficio, il Provveditorato farà riferimento a quelle definite dall'Osservatorio permanente sulla Giustizia riparativa e la mediazione penale istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che attua un costante monitoraggio sulla materia su tutto il territorio nazionale.

La Provincia assicura all'Amministrazione penitenziaria la gratuità delle prestazioni da parte dell'Ufficio di mediazione sociale e giustizia riparativa e per esso del gruppo dei mediatori che saranno individuati per la trattazione dei casi di soggetti in esecuzione di pena inviati dall'Amministrazione penitenziaria per l'attuazione di percorsi di riparazione nei confronti delle vittime dei loro reati. Le vittime verranno contattate con tutte le cautele necessarie d'intesa con gli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria secondo le indicazioni dell'Osservatorio prima citato e in caso di loro mancata disponibilità si ricorrerà a vittime aspecifiche o ad azioni riparatorie diverse dalla mediazione.

La Provincia, inoltre, quale espressione della comunità territoriale, assume - nell'ambito delle politiche di giustizia riparativa - i compiti di:

- diffondere la cultura della giustizia riparativa e della composizione pacifica dei conflitti, nel rispetto del principio di sussidiarietà valorizzando in particolare sia il ruolo degli enti locali gestori di servizi che del privato sociale qualificato;
- porre in essere attività di sensibilizzazione e promozione culturale nonché un costante confronto teorico-pratico tra tutti i soggetti coinvolti e favorire regolari consultazioni tra i vari attori del territorio con particolare riferimento ai soggetti del sistema penale nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria, ai Servizi sociali, Scuole, terzo settore e cittadinanza;
- costruire di una rete stabile di rapporti interistituzionali, definendo protocolli operativi e dichiarazioni di intenti con le diverse Istituzioni sul territorio;
- mettere in relazione le iniziative in favore del reo e quelle in favore delle vittime;
- sviluppare azioni di sensibilizzazione del territorio propedeutiche all'apertura dell'Ufficio promuovendo un processo di co-progettazione partecipata attraverso l'interazione tra gli attori formativi ed operativi del progetto e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso convegni e dibattiti pubblici e presentazione ufficiale del progetto nelle realtà locali;

Il Provveditorato si impegna ad individuare e comunicare alla Provincia un referente per la realizzazione degli obiettivi della presente dichiarazione di intenti ;

La Provincia di Viterbo, tramite il gruppo di mediatori, individuati con procedura ad evidenza pubblica, e il Provveditorato A.P. promuoveranno congiuntamente iniziative di sensibilizzazione del personale e la diffusione di tale innovativa iniziativa sul territorio della Provincia di Viterbo;

Tra le parti si stabiliscono i seguenti compiti e funzioni dell'ufficio di mediazione e giustizia ripartiva:

### **Art. 1 - Definizione e compiti**

Per “Ufficio di mediazione sociale e giustizia riparativa” si intende un ufficio polifunzionale, che, collocato in una dimensione di intervento integrato di rete con tutti i servizi e le istituzioni del territorio, assicuri le seguenti attività:

- a) Attività di accoglienza, ascolto ed orientamento delle persone coinvolte in vicende penali con particolare riferimento alle vittime (victim support).
- b) Attività e programmi di mediazione penale e giustizia riparativa.
- c) Attività di mediazione sociale e scolastica in un’ottica di prevenzione dei conflitti.

### **Art. 2 – Caratteristiche e dimensione territoriale.**

La dimensione di competenza territoriale di detto Ufficio viene individuata nel territorio provinciale.

Detto Ufficio avrà una connotazione pubblica onde garantire:

- a. l’accessibilità al servizio da parte di tutti i cittadini
- b. la gratuità del servizio medesimo
- c. l’ottimizzazione dell’investimento in ordine alla struttura, alle risorse umane coinvolte (mediatori), alle risorse strumentali.

### **Art. 3 – Operatori di giustizia riparativa: qualifiche , requisiti soggettivi e formazione.**

Secondo le linee guida internazionali, gli operatori impiegati nella gestione dell’Ufficio di mediazione sociale e giustizia riparativa, dovranno:

- essere reclutati in tutte le categorie della società (uomini – donne, differenziate fasce di età);
- essere rappresentativi delle culture locali;
- aver acquisito conoscenza del sistema della giustizia penale e dei relativi servizi;
- possedere preparazione e aver espletato percorsi formativi tali da garantire nel complesso competenze in ambito giuridico, sociologico, criminologico, pedagogico, psicologico;
- che al termine di un percorso formativo abbiano acquisito un adeguato livello di competenza:
  - a. nelle tecniche di mediazione /riparazione,
  - b. nella accoglienza e nell’intervento nei confronti delle vittime,
  - c. nell’accoglienza e nell’intervento nei confronti degli autori di reato, con particolare riguardo ai soggetti minori ed alle loro peculiari caratteristiche,
  - d. in ordine all’accoglienza di tutti i soggetti vulnerabili con particolare riguardo alle persone minori di età,
  - e. nelle tecniche di negoziazione e risoluzione dei conflitti;
- possedere un’adeguata conoscenza in materia di:
  - a. criminologia, vittimologia, psicologia della devianza,
  - b. ambito giuridico (diritto e procedura penale, con particolare riguardo al sistema penale minorile, alla giustizia di pace e all’ordinamento penitenziario),
  - c. organizzazione dei servizi sul territorio e metodologie di lavoro in rete.

### **Art. 4 - Soggetti invianti**

Fatta salva la possibilità di ogni persona interessata di accedere all’Ufficio di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale liberamente, autonomamente e gratuitamente, i soggetti invianti sono:

1. per quanto riguarda il sistema sociale:
  - a. i servizi sociali del territorio
  - b. le istituzioni scolastiche del territorio;
2. per quanto riguarda il sistema penale:
  - a. in fase processuale l’Autorità giudiziaria
  - b. in fase di esecuzione di pena l’amministrazione penitenziaria, ferme restando le garanzie di legge.

### **Art. 5 – Aspetti deontologici e di garanzia dell’utenza.**

Gli Uffici di giustizia riparativa operano con indipendenza ed autonomia rispetto ai soggetti invianti e in particolare rispetto all'Autorità giudiziaria e all'Amministrazione penitenziaria, così da consentire un'agire flessibile e responsabile nei confronti delle parti.

Ogni attività posta in essere da detti Uffici deve essere caratterizzata in particolare da:

- rispetto della libertà delle parti ad accedere e a fruire degli interventi di mediazione e di giustizia riparativa che verranno proposti, ed alla libertà delle stesse a revocare il consenso in qualsiasi momento,
- garanzia della confidenzialità e conseguente riservatezza di tutte le informazioni che vengono fornite nei colloqui individuali o negli incontri di mediazione,
- gratuità dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione penale e sociale.

#### **Art. 6 - Finanziamenti**

Il finanziamento per l'apertura dell'Ufficio di Giustizia riparativa e mediazione penale e sociale è garantito dai finanziamenti regionali impegnati per lo scopo con determina n° D0500 del 15 febbraio 2010 e finanziato per l'importo di € 100.000,00 ed è limitato ad un anno di sperimentazione;

*Il presente atto, composta di pag.6, è stato approvato con D.G.P. n.35 del 03/05/2012*

***Provincia di Viterbo***

*Il Presidente*

***Ministero della Giustizia***  
***Dipartimento Amministrazione Penitenziari***  
***Provveditorato Regionale del Lazio***